



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

Affidamento dei servizi assicurativi dell'ASL Città di Torino, con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 alle ore 24.00 del 30/6/2020.

CHIARIMENTI N. 1

In riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto e in relazione alle richieste pervenute, si comunicano di seguito i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1	Con riferimento alla gara in oggetto e in relazione al <u>lotto n. 1 Polizza Kasko</u> , si chiede di comunicare condizioni, franchigia e premio in corso alla scadenza.
RISPOSTA 1	Ex TO01 massimale € 15.000,00 PRA – nessuna deduzione Ex TO02 massimale € 25.000,00 PRA – nessuna deduzione Premio complessivo € 30.690,00
QUESITO 2	<p>Con riferimento al <u>lotto 3 All Risks Property</u> si richiedono le seguenti informazioni:</p> <p>A) Nel Capitolato Speciale di Gara (Disciplinare), relativamente alla durata dell'appalto, è previsto l'eventuale rinnovo della copertura per un ulteriore periodo di 24 mesi. Nel Disciplinare di Polizza All Risks (All. D3) tale eventualità non è però prevista. Quale è l'effettiva durata complessiva dell'assicurazione?</p> <p>B) Relativamente alla Partite "Beni immobili, anche artistici e Beni mobili, anche artistici" e "Beni mobili artistici" esiste un elenco analitico o stima dei beni artistici con il relativo valore? Il limite massimo di indennizzo per tali beni artistici è quello previsto nella scheda di polizza di € 150.000,00 per sinistro con il limite di € 25.000,00 per singolo bene?</p> <p>C) Relativamente al punto 32. Cose e Rischi Esclusi dall'Assicurazione - comma 22. possono intendersi esclusi anche i danni da contaminazione nucleare?</p> <p>D) Le Garanzie "Spese di demolizione e sgombero" e "Sovraccarico neve" non sono disciplinate nel testo di polizza. Possono essere eventualmente considerati validi/accettati i seguenti testi di clausola?</p> <p>Spese di demolizione e sgombero La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del</p>

S. C. BENI E SERVIZI ex ASL TO2

Tel. 0112402635 – Fax 0112402704 - e-mail beni.servizi@aslto2.piemonte.it

PEC beni.servizi@pec.aslcittaditorino.it

	<p>relativo limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza, indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; - Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. <p>Relativamente ai residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, è previsto un limite massimo di indennizzo di € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dei residui rientranti nella categoria Radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.</p> <p>Sovraccarico neve</p> <p>La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di crollo totale o parziale o lesioni ai fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve.</p> <p>La Società non risarcisce i danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da valanghe e slavine; - ai fabbricati e serbatoi non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della loro costruzione; - ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. <p>La garanzia è prestata fino alla concorrenza del relativo limite di indennizzo e franchigia previsti nella scheda di polizza</p>
RISPOSTA 2	<p>A) La durata del contratto, prevista nel capitolato di gara e disciplinare tecnico, è pari a 36 mesi. E' prevista altresì l'eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi.</p> <p>B) Non è disponibile una stima o un elenco. Il sottolimito per sinistro di € 150.000,00 di cui € 25.000,00 per singolo bene, con una franchigia di € 1.000,00, è riferito a oggetti d'arte, preziosi, statue ecc. I beni mobili e immobili in generale sono assicurati a primo fuoco o primo rischio assoluto con un massimale di € 10.000.000,00.</p> <p>C) L'esclusione relativa alla contaminazione nucleare trova riferimento al comma A. punto 2 dell'articolo 32 del CSA di polizza.</p> <p>D) Le Garanzie “Spese di demolizione e sgombero” e “Sovraccarico neve” sono sottolimitate rispettivamente a € 2.000.000,00 e € 5.000.000,00 con una franchigia di € 0 per il primo caso e € 5.000,00 per il secondo. Il testo non può essere modificato.</p>

QUESITO 3	In relazione al <u>lotto 1</u> e ai fini di un'attenta valutazione del rischio avremmo la necessità di conoscere il numero di chilometri effettivamente percorsi dai veicoli oggetto di assicurazione nelle ultime 3 annualità assicurative.
RISPOSTA 3	Sono disponibili quelli relativi al periodo 2016/2017: ex TO01 Km. 23.249 (preventivati Km. 40.000) ex TO02 Km. 70.0000 preventivati ma non soggetti a regolazione (flat)

Il Direttore S.C. Beni e Servizi ex ASL TO2
D.ssa Margherita PERUCCA

